

**PROFILI FISCALI DEL CONCORDATO PREVENTIVO E DEGLI
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE.**

Tra le novità introdotte dalla riforma che vengono in rilievo con riferimento al tema degli aspetti fiscali, devono essere principalmente annoverate:

- 1) la nuova finalità del concordato nel senso tendenzialmente conservativo dell'attività d'impresa,
- 2) il nuovo presupposto oggettivo che, come è noto, non è più (solo) lo stato di insolvenza, bensì (anche) lo stato di crisi
- 3) svariate tipologie nelle quali può essere esplicitata la proposta, a differenza delle precedenti due vincolate forme di concordato con cessione dei beni e concordato con garanzia

L'IMPOSTA DI REGISTRO

Ai sensi del vigente T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), il decreto di omologazione del concordato deve essere assoggettato ad imposta di registro .

Per quanto concerne, in particolare, la misura dell'imposta, occorre fare una distinzione sulla base della tipologia di concordato prescelta nel caso concreto.

Con riferimento al **concordato preventivo per cessione dei beni** non sembrano sussistere particolari dubbi interpretativi.

Infatti, ai sensi dell'art. 8, lettera g) della tariffa allegata al citato T.U., sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di Euro 168,00 tutti gli atti dell'autorità giudiziaria di omologazione.

Per quanto riguarda, invece, il concordato preventivo ^{con garanzia} l'orientamento giurisprudenziale non è così unanime.

Secondo una tesi, il decreto di omologazione del concordato per garanzia sarebbe soggetto all'imposta proporzionale nella misura del 3% e non a quella fissa, atteso che tale decreto non costituisce un mero momento di controllo rispetto al patto concordatario, ma rappresenta l'atto conclusivo di un procedimento giudiziale di per sé produttivo di effetti obbligatori a contenuto economico; in altre parole, secondo l'opinione in commento, le obbligazioni concordatarie dipenderebbero non dal sottostante negozio ma dall'omologazione sancita dal decreto.

Di opinione opposta è, invece, chi ritiene che il decreto di omologazione si limiti, per l'appunto, ad omologare un patto già concluso tra il debitore ed il creditore, produttivo, quanto tale e a prescindere dall'omologazione, degli effetti obbligatori; pertanto il decreto di omologa sarebbe soggetto all'imposta di registro nella misura fissa prevista dall'art. 8, lettera g) del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 31 gennaio 2008 n. 28/E aveva espressamente aderito al primo indirizzo citato chiarendo che il decreto di omologa del concordato per garanzia doveva essere assoggettato ad imposta di registro nella misura proporzionale del 3%, in quanto rientrante tra gli atti di cui all'art. 8, primo comma lettera b) della Tariffa I, Parte I d.P.R. n. 131/1986 (i.e. "atti dell'autorità giudiziaria recanti

condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura").

In particolare, l'Agenzia delle Entrate, negando che gli effetti obbligatori del concordato conseguano direttamente dall'accordo concluso ; tra debitore e creditori, che, nella procedura concordataria, il decreto di omologa non costituisca un momento di mero controllo non produttivo di effetti, ma rappresentasse invero l'atto conclusivo di un procedimento giudiziale di per produttivo di effetti obbligatori a contenuto economico.

Tale posizione è stata superata dall'Agenzia delle Entrate la quale, con la recentissima risoluzione n°27/E del 26 marzo 2012, ha preso atto dell'orientamento della Cassazione (in particolare della citata sentenza n° 10352 del 2007) e ha precisato che "i decreti di omologazione dei concordati con garanzia, così come quelli aventi ad oggetto i concordati con cessione dei beni, devono essere assoggettati ad imposta di registro in misura fissa, in quanto annoverabili tra gli atti di cui alla lettera g) dell'articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR agli "atti di omologazione".

Anche con riferimento al concordato preventivo con intervento di un terzo assuntore, il relativo decreto di omologa sarebbe assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale, dal momento che "il trasferimento dei beni ad un terzo si realizza tramite atto negoziale autonomo rispetto allo schema essenziale del concordato".

IMPOSTE SUI REDDITI

Il T.U. delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) non contiene una disciplina specifica sulla tassazione del reddito d'impresa in materia di concordato preventivo.

Infatti, con riferimento alle procedure concorsuali, l'art. 183 del T.U.I.R. contiene una previsione particolare unicamente per il fallimento (e per la liquidazione coatta amministrativa).

Il T.U.I.R. contiene due importanti eccezioni alla disciplina ordinaria proprio con riferimento al concordato preventivo.

Si tratta, nella specie, degli artt. 86, quinto comma T.U.I.R. e 88, quarto comma T.U.I.R.

Sulla scorta della prima disposizione citata, la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle **plusvalenze e minusvalenze** dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore dell'avviamento.

La *ratio* della norma è stata individuata nella realizzazione "di una riduzione dell' onere fiscale delle operazioni compiute nel corso della liquidazione concordataria, al fine di incentivare l'utilizzo dell'istituto ed agevolare l'attuazione della procedura.

La disposizione è applicabile al concordato preventivo con cessione dei beni e non a quello con garanzia e; comunque, non a tutte le altre tipologie concordatarie nelle quali la vendita dei beni avviene, da parte del debitore in favore di terzi, nell'ambito del normale esercizio dell' attività imprenditoriale.

Non condivide l'esclusione dei concordati con garanzia e delle altre forme di concordato dall'applicazione dell'art. 86 Tuir, G. ANDREANI,
(Fattispecie fiscali tipiche del concordato preventivo, del concordato

fallimentare e degli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis legge fallimentare, in G. ANDREANI – A. TRON, Crisi di impresa e ristrutturazione del debito, Gruppo 24Ore, 2012, 256.),

Nell'ambito del concordato con cessione dei beni, poi, l'agevolazione prevista dall'art. 86, comma quinto T.U.I.R. si ritiene applicabile non solo -e non tanto- alla cessione dei beni ai creditori, ma anche alle vendite dei beni ceduti effettuati a terzi, in esecuzione del concordato, al fine di ricavare mezzi liquidi necessari per pagare creditori e, anche, (alle cessioni di complessi aziendali e/o di rami dello stesso, sia se effettuate a favore dei creditori che di terzi.

ARCURI, Fiscalità del nuovo concordato preventivo ai fini delle imposte dirette (parte Prima), in Riv. Dott. Comm. 3/2008, 573. Della stessa opinione anche G. ANDREANI, Fattispecie fiscali del concordato preventivo, del concordato fallimentare e degli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis legge fallimentare, in G. ANDREANI – A. TRON, Crisi d'impresa e ristrutturazione del debito, Gruppo 24 Ore, 2012, 254 il quale si chiede anche se l'art. 84, comma 5 possa trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui la procedura si concluda con un residuo attivo. A parere dell'Autore l'eventuale residuo attivo concorre alla formazione del reddito atteso che in relazione ad esso non si genera alcun spossessamento.

Il secondo articolo del T.U.I.R. prima citato (i.e. l'art. 88, comma quarto) prevede poi, tra l'altro, che non si considera come **sopravvenienza attiva** la riduzione dei debiti di impresa in sede di concordato preventivo.

Ora, come è noto, il concordato consente all'imprenditore di adempiere solo in parte, ma con efficacia liberatoria, debiti che erano invece stati in

passato contabilizzati integralmente.

In tal modo, la sopravvenuta insussistenza di passività, precedentemente contabilizzate, determinerebbe una sopravvenienza attiva, pari all'ammontare delle passività non soddisfatte in virtù della falcidia concordataria.

Quindi, in base alle regole ordinarie in materia di reddito d'impresa, tale sopravvenienza di attività sarebbe assoggettabile ad imposizione fiscale; sennonché, proprio l'art. 88, comma quarto TU.I.R. qui in commento, al fine di agevolare il ricorso al concordato, sottrae all'imposizione fiscale la sopravvenienza derivante dal c.d. bonus da concordato, e cioè la parte dei crediti che esulano dalla proposta di pagamento.

Come detto, l'art. 86, comma quinto e l'art. 88, comma quarto TU.I.R., nel prevedere l'agevolazione fiscale relativamente alle plusvalenze ed alle sopravvenienze attive, si riferiscono espressamente alla procedura concordataria; nessun cenno viene invece fatto dalle norme citate **agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis l.f.**

Si ritiene che, in presenza di una previsione normativa così specifica, l'art. 86, comma quinto e l'art. 88, comma quarto TU.I.R. non siano estensivamente o analogicamente applicabili agli accordi ex art. 182bis l.f., con la conseguenza che le plusvalenze e le sopravvenienze attive rientreranno a tutti gli effetti sotto il regime ordinario di tassazione.¹

¹ Questa è la posizione fatta propria dall'Agenzia delle Entrate che l'ha espressa nella nota del 6 marzo 2006, prot. 954/35315/2006, così come riportato da G. ANDREANI, Fattispecie fiscali tipiche del concordato preventivo, del concordato fallimentare e degli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis legge fallimentare, in G. ANDREANI – A. TRON, Crisi d'impresa e ristrutturazione del debito, Gruppo 24 Ore, 2012, 234

Esiste tuttavia della dottrina che estende l'applicazione dell'art. 88 Tuir anche agli accordi di ristrutturazione²

Ciò detto, occorre tuttavia considerare che in materia di accordi di ristrutturazione è recentemente intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n° 42/E del 3 agosto 2010 in materia di "partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari - articolo 113 del Tuir".

Nella particolare ipotesi di accordi ex art. 182bis 1.f., poi, l'Agenzia precisa che il differenziale negativo derivante dalla conversione o estinzione del credito "non avrà rilevanza fiscale autonoma nel corso dell'esercizio ma concorrerà alla svalutazione di fine esercizio da operare ai sensi dell'articolo 106 del Tuir. Ciò in quanto alle perdite su crediti, generatesi per effetto di quanto previsto nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182bis della legge fallimentare, omologato dal tribunale, non è applicabile, in deducibilità immediata contenuta in linea di principio, la previsione nell'articolo 101, comma 5, secondo periodo del Tuir. Ciò nondimeno, differenziale (derivante dalla conversione o estinzione del credito) potrà essere riconosciuta ai sensi dell'articolo 101, comma 5, primo periodo del Tuir, considerando integrati gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma a partire dalla data in cui il decreto di omologa dell'accordo sia divenuto definitivo (ipotizzando che avvenga nel

² G. ANDRANI, Fattispecie fiscali tipiche del concordato preventivo, del concordato fallimentare, degli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis legge fallimentare, in G. ANDREANI – A. TRON, Crisi d'impresa e ristrutturazione del debito, Gruppo 24 Ore, 2012, 23e e segg. Cui "l'art. 88, comma 4, Tuir è espressione di un principio generale immanente nell'ordinamento tributario nella parte in cui considera intassabile la insussistenza del passivo conseguente al concordato con cessione dei beni, mentre si configura quale vera e propria agevolazione nella parte in cui attribuisce irrilevanza fiscale alla riduzione dei debiti in sede di concordato "senza cessione dei beni", derogando ai principi che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa. Sebbene l'accordo di ristrutturazione non costituisca una forma semplificata di concordato preventivo è comunque indubbio che esso rappresenti, se non altro, uno strumento "naturalmente" alternativo e "concorrente" rispetto al concordato preventivo, perseguendo entrambi gli istituti la finalità di consentire all'impresa in crisi di superare tale stato ed evitare così il fallimento."

medesimo periodo d'imposta della conversione) in quanto non più suscettibile di impugnativa. Ne consegue che, se da un lato, nel corso dell'esercizio il valore fiscale dei crediti convertiti non è influenzato in modo autonomo dal minor valore di iscrizione della partecipazione in bilancio, dall'altro, è riconosciuta, al termine dello stesso esercizio, rilevanza fiscale alla differenza fra il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione e il valore fiscale del credito al momento della conversione dei crediti o acquisizione delle partecipazioni, sotto forma di svalutazione crediti, ai sensi dell'articolo 106, comma 3 del Tuir (o, ove ricorrano i presupposti, di una perdita su crediti, ai sensi dell'articolo 101, comma 5 del Tuir). Va da sé che, sempre in considerazione della circostanza secondo cui la partecipazione perde la propria natura e assume, ai fini fiscali, la qualifica di credito così come previsto dal comma 3 dell'articolo 113 del Tuir, la deducibilità delle richiamate svalutazioni potrà essere riconosciuta entro i limiti quantitativi annuali e con le modalità stabilite per la svalutazione dei crediti dall'articolo 106 del Tuir".

Anche su questo punto è intervenuto il D.L. n. 83/2012 che ha riscritto il comma 5 dell'art. 101 t.u.i.r., disponendo che le perdite su crediti sono deducibili, in ogni caso, se il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato all'art. 182bis l.f. . Con riferimento al momento temporale la norma, così come modificata, prevede che si debba considerare la data del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione"

-Il beneficio non è, esteso ai piani attestati ex art. 67 l.f. che, anche se pubblicati nel registro delle imprese, non costituiscono di per sé elemento certo e preciso per la deducibilità della perdita su crediti.

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)

Anche con riferimento all'Irap l'imprenditore soggetto a concordato, a differenza di quello fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, non gode di alcuna esenzione e verrà quindi normalmente assoggettato all'imposta in questione.

Presupposto dell'Irap è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione dei servizi.

Sulla base dell'art. 4 d.lgs n. 446/1997, l'Irap si applicherà sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione, determinato ai sensi del successivo art. 5.

Vi è da aggiungere che il credito relativo all'Irap gode privilegiata ai sensi dell'art. 2752 c.c.

Ciò brevemente detto in ordine al tributo qui in esame, occorre peraltro segnalare che la legge finanziaria per il 2008 (Legge 24 dicembre 2007 n°244) ha innovato sostanzialmente la disciplina relativa all'Irap.

Con specifico riferimento al concordato preventivo, tra le modifiche di maggior rilievo va sicuramente annoverata l'abrogazione dell'art. 11, comma terzo e dell'art. 11 bis del d.lgs n. 446/1997 che prevedevano, il primo, che le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento d'azienda concorrevano ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta e, il secondo, che le variazioni in aumento e in diminuzione, operate ai fini della determinazione del reddito d'impresa, divenivano rilevanti in ambito Irap.

Da tale abrogazione dovrebbe conseguire il fatto che, nel caso di concordato preventivo, le variazioni in diminuzione di cui all'art. 86, comma quinto e all'art. 88, comma quarto T.U.I.R., non dovrebbero avere alcun effetto ai fini Irap.

Tuttavia, il problema si pone in quanto, nonostante tale abrogazione, non vi è unanimità di vedute in merito ai principi contabili applicabili all'impresa in concordato.

Se, infatti, all'impresa in concordato si ritiene applicabile il principio di continuità di gestione aziendale per la redazione del bilancio, trovandosi generalmente la stessa in una ipotesi di normale attività, le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni e le sopravvenienze attive prodotte dal bonus concordatario andrebbero riclassificate nell'ambito del "valore della produzione" di cui alla lettera A) dell'art. 2425 c.c. e, quindi, rientrerebbero comunque nella base imponibile per l'applicazione dell'Irap.

Se, al contrario, le predette plusvalenze e sopravvenienze venissero considerate di carattere straordinario e, quindi, estranee alla tipica gestione dell'impresa, le stesse verrebbero classificate nell'ambito dei "proventi e oneri straordinari" di cui all'aggregato E) dell'art. 2425 c.c. e, di conseguenza, non concorrerebbero nella base imponibile.

La questione potrebbe essere risolta distinguendo "due fattispecie di impresa in crisi, l'una contraddistinta dal principio di continuità nella gestione aziendale", l'altra caratterizzata da una mancanza di continuità nella gestione.

Nella prima ipotesi, quindi, si applicheranno i principi di redazione del bilancio abitualmente impiegati per, l'impresa in normale attività, con la conseguenza che il reddito d'impresa verrà pienamente assoggettato Irap. Nel secondo caso, in virtù dell'art. 2490 c.c., si applicheranno i principi contabili previsti per le imprese in liquidazione, con la conseguenza che le plusvalenze derivanti dalla cessione d'azienda o di suoi rami e quelle derivanti dalla cessione di singoli beni e le sopravvenienze attive derivanti

dalla riduzione dei debiti in sede concordataria rientrerebbero nell'aggregato E) dell'art. 2425 c.c. e non concorrerebbero, quindi, a formare la base imponibile per l'applicazione dell'Irap.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

Generalmente si ritiene che alle cessioni effettuate dal debitore assoggettato al concordato preventivo nell'esercizio dell'impresa sia applicabile l'Iva.

Del pari, sono soggette all'Iva le operazioni di liquidazione dei beni compiute dal liquidatore giudiziale nell'ambito della fase esecutiva del concordato per *cessio honorum*.

Ciò in quanto le vendite eseguite dal liquidatore giudiziale nella fase di esecuzione del concordato sono assimilabili, agli effetti fiscali per l'Iva, a quelle effettuate nella normale attività di impresa ex art. 1 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto")

Inoltre va considerato che nel D.P.R. n. 633/1972, all'art. 74bis, sono disciplina specifica.

Gli adempimenti riguardanti l'Iva e relativi alla tenuta delle scritture, all'esecuzione dei versamenti d'imposta, all'inoltro della dichiarazione, saranno a carico dell'imprenditore (e non del liquidatore).

Al pari delle vendite effettuate dal liquidatore in sede di esecuzioni del concordato e a quelle effettuate dal debitore nell'ambito della normale gestione d'impresa, saranno, poi, assoggettabili ad Iva i compensi corrisposti al commissario giudiziale, al liquidatore, ai coadiutori, agli esperti e agli stimatori nominati nel corso della procedura, salvo si tratti

di incarichi a carattere occasionale svolti da soggetti che non esercitano per professione abituale un'attività di lavoro autonomo.

Non sono, invece, soggette ad Iva le cessioni dei beni appartenenti al patrimonio personale dell'imprenditore o dei soci, per difetto del requisito soggettivo di imponibilità richiesto dagli artt. 1 e 4 D.P.R. n. 633/1972.

Come è noto, l'art. 26 D.P.R. n. 633/1972 prevede che se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile; come conseguenza di ciò, tra l'altro, per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose, il cedente del bene o il prestatore di servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola nel contempo, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione, dovrà registrare la variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o al prestatore a titolo di rivalsa.

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria (v. Circ. n° 77 del 17/04/2000) ha precisato che l'art. 26 prima citato si applica anche alla procedura di concordato preventivo per la parte di credito rimasta insoddisfatta per effetto della falcidia e avuto riguardo, oltre che alla sentenza di omologazione divenuta definitiva, anche al momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato.

Con riferimento al diritto alla restituzione dell'impatto pagato al cedente o al prestatore a titolo di rivalsa, previsto in generale dal citato art. 26, si ritiene che lo stesso non sia applicabile anche nell'ambito specifico del concordato preventivo, a causa dell'effetto esdebitatorio proprio di tale

procedura; diversamente ragionando, infatti, si avrebbe una ingiustificata deroga all'efficacia liberatoria del concordato.

In ultimo occorre citare la possibilità che non siano applicate le sanzioni per omesso o tardivo versamento dell'Iva di cui all'art. 44. D.P.R. 633/1972: l'agevolazione si applica nel caso in cui l'Iva dovuta si versata in una unica soluzione entro trenta giorni dalla data del passaggio in giudicato del provvedimento di omologa ovvero entro 30 giorni dalla data di ultimazione della liquidazione dell'ativo.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

Con riferimento all'ICI, si ritiene che, in tema di concordato preventivo si applichino le regole generali, in quanto le disposizioni previste dall'art. 10, comma sesto d.lgs n. 504/1992 sono esclusivamente applicabili con riferimento al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa.

DUAL INCOME TAX (DIT) E AIUTO ALLA CRESCITA

Il d.lgs 18 dicembre 1997 n. 466 ("Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 1 62, lettere a, b, c, d, e f della legge 23 dicembre

1996 n. 662") aveva introdotto nel nostro ordinamento la Dual Income Tax (DIT), ovvero sia un particolare sistema di tassazione che prevedeva l'applicazione di un'aliquota d'imposta ridotta, rispetto a quella ordinaria, a quella parte degli utili di impresa corrispondente alla remunerazione ordinaria dell'incremento di capitale netto verificato si nell'esercizio ed imputabile ai finanziamenti con capitale proprio.

Nella vigenza della Dual Income Tax, si riteneva che il regime agevolativo previsto dal d.lgs n. 466/1 997 fosse applicabile anche in tema di concordato preventivo.

Tuttavia, il d.lgs n. 466/ 1997 è stato abrogato per effetto del d.lgs 12 dicembre 2003 n. 344.

Recentemente il d.l. 201/2011 (convertito con l. 22 dicembre 2011 n° 214) , all'art. 1 ha introdotto l'Aiuto alla Crescita Economica (ACE). L'obiettivo dichiarato dal nuovo istituto è quello di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con capitale proprio e per rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano. Per raggiungere questo scopo, la norma prevede un meccanismo di riduzione del reddito imponibile per un importo pari ad un rendimento nozionale teorico del capitale immesso nella società.

Con successivo decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2012 sono state fornite le norme applicative dell'Ace.

La nuova agevolazione viene accomunata alla Dit poiché con essa presenta molti aspetti in comune.